



**Corte d'Appello di Bari**

**Prima sezione civile**

**DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**

**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE CAUSE DEI MESI DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2021**

Il Presidente

Visto il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*. (21G00056) (GU Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021).

Visto l’art. 6, co.1, lett. a), del d.l. n. 44/2021 laddove recita:

*“Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all’articolo 23, comma 1:*

*1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;*

*2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»”.*

Visto l’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 – come novellato -, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 176/2020, nelle parti in cui stabilisce il termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020, che così ora dispone *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del 31 luglio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”*.

Visto il decreto n. 81 del 23/3/2021, del Sig. Presidente di questa Corte, che, per quanto qui di interesse, recita:

*“La recrudescenza dell’epidemia da Covid-19 nella Regione Puglia impone di richiamare, ai fini dell’osservanza, il proprio provvedimento n. 574 del 21.10.2020, reso di concerto con la Dirigenza amm.va, con cui sono state dettate prescrizioni in materia di organizzazione del lavoro nonché di*

*prevenzione sanitaria, e di sicurezza sul lavoro, disposizioni che debbono intendersi qui tutte confermate; in uno con la propria nota del 23.10.2020, con la quale, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie all'interno dell'ufficio, è stata raccomandata la trattazione dei procedimenti in numero e con modalità compatibili con il rispetto delle prescrizioni in materia emergenziale, ed in particolare la trattazione dei procedimenti in presenza per fasce orarie, secondo le "Linee guida per attività giudiziaria degli uffici baresi nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" stipulate dagli Uffici giudiziari con l'Ordine degli Avvocati di Bari in data 2/3/2020, e, soprattutto, ove possibile, mediante la chiamata dei procedimenti ad orario fisso.*

*Richiamo, in particolare, i provvedimenti n. 606 del 16.11.2020 e n. 33 dell'8.2.2021. I Presidenti delle Sezioni vorranno calendarizzare e trattare i procedimenti tenendo conto delle concrete dimensioni delle aule d'udienza e degli spazi alle stesse adiacenti, fissandoli, eventualmente, in orari anche pomeridiani, al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale. Ove sia necessario procedere al rinvio dei procedimenti, nel settore civile vorranno provvedere con provvedimenti telematici, e non cartacei, utilizzando i modelli disponibili sulla rete intranet del C.S.M., eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro importazione in "consolle"; omissis "Ferma l'opportunità che le udienze - ove possibile - si svolgano non "in presenza", ma con ricorso ampio al sistema "cartolare", ove si debba di necessità procedere "in presenza", si svolgeranno preferibilmente a porte chiuse, ai sensi degli articoli 128 del codice di procedura civile", omissis."...in generale, e salvo che la legge detti una specifica disciplina, le istanze delle parti siano formulate secondo le modalità di cui al decreto n. 574 del 23.10.2020 e siano trattate, ove possibile, in via telematica da parte dei magistrati o dei Collegi"*

Rilevato, pertanto, che le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 dl 137/2020 e 221 dl n. 34/2020 sono state prorogate fino al 31.12.2021 termine entro il quale è possibile la fissazione le udienze mediante il rito emergenziale, giusta decreto n. 105 del 23 luglio 2021, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che ha disposto la proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021;

Rilevato che come previsto dall'art. 221 del dl 34/2020 ai commi

*"4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.*

*8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle*

*funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.*

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

- a) le prossime udienze di novembre e dicembre 2021 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- b) ove l'udienza sia chiamata per il **giuramento del c.t.u., il consulente**, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, **presti giuramento** di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate, **con dichiarazione sottoscritta con firma digitale** da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della già menzionata udienza;

#### **DISPONE**

- che le **udienze collegiali già fissate per i giorni 2, 9, 16, 23 e 25 novembre e 7, 14, 21 dicembre 2021, fatta eccezione per le cause successivamente indicate, si svolgano mediante il deposito telematico di brevi note scritte** contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza;
- che le cause fissate per il **GIURAMENTO del C.T.U. si svolgano SEMPRE IN MODALITÀ CARTOLARE e il CONSULENTE, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, PRESTI GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE** da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento;
- che le cause di seguito indicate, rinviate per l'espletamento di prove orali ovvero per la discussione orale, siano trattate - all'udienza già fissata - in presenza, all'orario a fianco precisato, **fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in presenza) nell'ipotesi di persistenza della gravità della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID19** che non consenta lo svolgimento dell'udienza in presenza in condizioni di sicurezza
- che in caso di trattazione in presenza i difensori dovranno comunque depositare note difensive scritte al Cancelliere – che non potrà verbalizzare in udienza - e contenere i tempi della discussione, sì da consentire il rispetto delle fasce orarie;

**16 novembre 2021**

N. 464/21 PUTIGNANO/DE ROBERTIS rel. Colella ore 9  
n. 603/19 MANZI/AMIU + altri rel Colella ore 10

\*\*\*\*\*

**avverte**

le parti della **facoltà di presentare entro cinque giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento istanza congruamente motivata di trattazione orale, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima, se ne ricorreranno le condizioni;

**invita**

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, **a depositare**, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, **copie informatiche degli atti di parte**, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

**avverte**

le parti che

- a) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
- b) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- c) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
- d) se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione;
- e) è data facoltà alle parti, congiuntamente, di rinunciare, laddove previsti, ai termini ex art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche;
- f) **ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà rinviata a data successiva da comunicarsi;**
- g) le cause che seguono il rito del lavoro, che prevedono la lettura del dispositivo, verranno rinviate ad altra udienza dove, in luogo della lettura, sarà trasmesso alle parti il dispositivo.

- h) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvederà ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del Codice di procedura civile;
- i) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

**manda**

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento nel rispetto del termine di trenta giorni prima dell'udienza e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 l. n.77/20 e succ. mod.", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì alla pubblicazione sul sito della Corte di Appello di Bari e per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Presidente Coordinatore del settore civile.

Bari, 30.09.2021

Il Presidente

*Maria Mitola*

